

REPERTORIO N° 28210

RACCOLTA N° 12271

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre

21 OTTOBRE 2020

nello studio in Villasor, via Serra n°30.

Avanti a me avvocato Stefano Casti, Notaio residente in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano

E' PRESENTE

PODDIGHE STEFANO nato a Carbonia (CA) il 23 maggio 1961, residente in Villasor (CA), Via Don Floris n° 10, pensionato il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione culturale senza fini di lucro denominata:

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO SAN BIA-GIO VILLASOR"** con sede in Villasor (CA), Via Vitale Matta snc, costituita in Italia in forza di atto a rogito del dottor Giovanni Fadda, notaio in Cagliari, in data 25 novembre 1981, rep. n° 21764/11293, registrato a Cagliari il giorno 11 dicembre 1981 al n° 16254, avente il seguente numero di codice fiscale: 91003020921, nominato con verbale di Assemblea in data 8 marzo 2019 e autorizzato in forza dei poteri spettanti ai sensi di legge e del vigente statuto.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi esibisce copia del nuovo testo di statuto dell'Associazione approvato in forza di delibera dell'Assemblea degli associati in data 10 ottobre 2020, delibera che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A", portante l'adeguamento dello statuto associativo alla normativa contenuta nel Codice del terzo Settore, diventando per-



tanto un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117; detto comparente mi chiede di effettuare il deposito ai miei atti.

Il signor PODDIGHE STEFANO nella citata qualità di Presidente dell'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO SAN BIAGIO VILLASOR" mi chiede altresì di riportare qui di seguito in evidenza tra le modifiche introdotte la modifica della denominazione dell'Associazione da quella attuale alla nuova **"ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO SAN BIAGIO VILLASOR A.P.S. - E.T.S."**.

Il comparente precisa altresì che è stato variato l'indirizzo della sede dell'Associazione da quella attuale alla nuova sempre nel Comune di Villasor, nella Viale Repubblica n. 38/b

Aderendo alla richiesta fattami, ritiro il menzionato documento scritto su dodici pagine di sei fogli e composto di n° 28 (ventotto) articoli e lo allego al presente atto sotto la lettera "B".

Il signor PODDIGHE STEFANO dichiara di avere effettuato il presente deposito nell'interesse della **"ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO SAN BIAGIO VILLASOR A.P.S. - E.T.S."** incaricandomi di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Ai fini fiscali, il comparente, considerato che il presente atto è diretto alla registrazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n° 117/2017, chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo per la registrazione del presente atto e dello Statuto allegato.

Il comparente, espressamente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati e, ai sensi del G.D.P.R. n° 679/2016, sue modificazioni ed a tutta la normativa in ma-

teria di privacy, autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali e patrimoniali anche sensibili e giudiziari contenuti nel presente atto, per darne esecuzione, per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative di studio; dichiara di aver ricevuto in precedenza di quest'atto ed in forma scritta tutta l'informativa in materia di protezione dei dati personali sensibili ed autorizza il notaio stesso a comunicare i dati, anche tramite i propri collaboratori, in ragione del proprio ministero a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge, con ciò rinunciando in proposito alla tutela del segreto professionale.

Le spese sono a carico dell'Associazione.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa tre pagine sin qui di un foglio ed è sottoscritto come per legge alle ore diciassette e quarantacinque minuti

FIRMATO:

PODDIGHE STEFANO

AVVOCATO STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI

## ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK SAN BIAGIO VILLASOR

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno sabato 10 del mese di ottobre 2023, nella sede sociale di Viale Repubblica 28/b in Villasor (ca. scuola elementare), si è svolta alle ore 19.00, la seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Gruppo folk San Biagio Villasor per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Apertura dei lavori e costituzione dell'Assemblea straordinaria con maggioranza semplice;
2. Adeguamento statuto al codice del Terzo Settore;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 21 e regolarmente rappresentati n. 11 soci e così complessivamente n. 32 soci, come risulta dall'allegato foglio firme presenze "Allegato A".

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente, saluta e ringrazia i presenti e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Con riferimento al 2° punto all'ordine del giorno il Presidente si accerta che tutti abbiano ricevuto via mail e/o Whatsapp la bozza dello statuto che si intende adottare.

Prosegue informando i soci sulle motivazioni per cui si propone l'adeguamento dello statuto, la necessità e i vantaggi, per l'associazione, dell'iscrizione del gruppo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, informa inoltre che la riforma è sancita dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 contenente le linee guida per accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presidente chiede se si hanno dubbi o domande sull'argomento e si apre un ampio dibattito. Al termine della discussione si chiede di votare per l'approvazione del nuovo statuto.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il nuovo statuto sociale allegato al presente verbale (Allegato B).

Si informano inoltre i presenti che lo statuto, secondo la presente stesura (Art. 28 - Norma transitoria), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Alle ore 20.00, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri soci chiesta la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Allegati:

Foglio firme - "A";

Bozza Statuto - "B".

La Segretaria Verbalizzante

Valdes Mirella

*Mirella Valdes*

Il Presidente

Poddishe Stefano

*Stefano Poddishe*

*Mirella Valdes*

*Stefano Poddishe*



**STATUTO**

**dell'Associazione culturale di promozione sociale  
"ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO  
SAN BIAGIO VILLASOR A.P.S. - E.T.S."**

**Statuto approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, dall'Assemblea Straordinaria tenuta a Villasor in data 10 ottobre 2020.**

**ARTICOLO 1**

**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, nel rispetto del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione sociale:

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORISTICO SAN BIAGIO VILLASOR A.P.S. - E.T.S."**

*non riconosciuta personalità giuridica, apartitica e aconfessionale.*

*L'associazione ha sede legale in viale Repubblica 38/b nel comune di Villasor.*

*Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire uffici e sedi operative altrove.*

*Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.*

*L'associazione ha durata illimitata.*

*Fino all'operatività del Registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro regionale Aps.*

*Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.*

**ARTICOLO 2**

**(Statuto – efficacia – interpretazione)**

*L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

*Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.*

*Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.*

**ARTICOLO 3**

**(Scopi Finalità e Attività)**

The bottom of the page features two handwritten signatures in dark ink. Between and around the signatures are several official circular stamps. One stamp is clearly visible in the center, with the text "COMUNE DI VILLASOR" and "UFFICIO DI LEGALITÀ" around a central emblem. Another stamp is partially visible to the right, also containing the name of the municipality. The stamps appear to be official attestations or approvals related to the document.

*L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati :*

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

*L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà inoltre :*

- *promuovere la ricerca, l'istruzione, l'educazione e la cultura tese al recupero delle tradizioni folkloriche locali;*
- *promuovere la costituzione di un corpo di ballo e canto tradizionale sardo;*
- *diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;*
- *scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio, locale, nazionale ed internazionale;*
- *coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;*
- *realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di Enti pubblici e/o privati;*
- *promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;*
- *valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;*
- *estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;*
- *sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;*
- *favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni ;*
- *compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali*
- *L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.*
- *L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.*

#### **ARTICOLO 4 (Convenzioni)**

*Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dal Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.*

*Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.*

## **ARTICOLO 5** **(Ammissione soci)**

*Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.*

*Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.*

*Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.*

*L'ammissione all'associazione è deliberata dal Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale*

*Il Socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:*

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;*

*La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.*

*Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.*

*In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.*

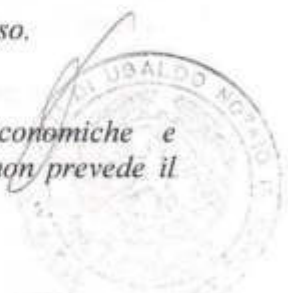
*L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.*

*L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.*

*Non è ammessa la categoria di associati temporanei.*

*L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.*

## **ARTICOLO 6**



## **(Diritti e doveri degli associati)**

*Gli associati hanno pari diritti e doveri.*

*Hanno il diritto di*

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi al compimento del 18° anno;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

*Hanno il dovere di:*

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, le previste quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo.

## **ARTICOLO 7**

### **(Perdita della qualifica di associato)**

*La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.*

*Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.*

*La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.*

*L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento quote associative, condotta sleale; violazione principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.*

*L'associato può ricorrere entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.*

*I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.*

*Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

*Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa*

## ARTICOLO 8 (Gli organi sociali)

*Sono organi dell'associazione:*

- *Assemblea degli associati*
- *Consiglio Direttivo*
- *Presidente*
- *Organo di controllo*
- *Collegio dei Proviviri*

## ARTICOLO 9 (L'Assemblea )

*L'Assemblea è l'organo sovrano.*

*L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel libro degli associati almeno 3 mesi prima e che siano in regola con il versamento della prevista quota sociale.*

*Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno (1) associato.*

*L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiederla dai convenuti all'assemblea stessa.*

*Il giorno dell'assemblea essa nomina su proposta del presidente che la presiede un segretario verbalizzante e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni.*

*E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.*

*Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.*

*L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.*

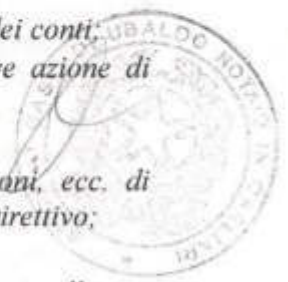
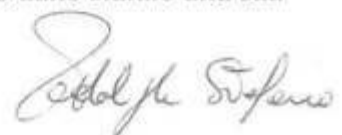
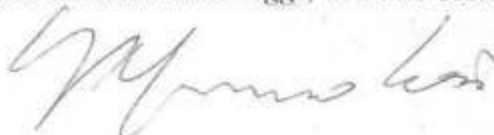
*I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per l'elezione degli organi statutari.*

*Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.*

*L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.*

*L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:*

- *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;*
- *approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto, e il bilancio preventivo;*
- *nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sull'esclusione degli associati;*
- *ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*



*L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.*

*Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.*

*L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.*

*E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.*

*L'assemblea straordinaria delibera su:*

- *modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- *scioglimento della associazione;*
- *trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*

*Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.*

*L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 3/4 degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.*

*La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.*

## **ARTICOLO 10**

### **(Il Consiglio Direttivo)**

*Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.*

*Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque (5) o sette (7) membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, compreso il presidente eletto con elezione indiretta.*

*Dura in carica per n. tre (3) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.*

*Il componente del Direttivo che ingiustamente non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.*

*Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti organi decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, in tal caso i nuovi nominativi rimangono in carica fino allo scadere del mandato.*

*Nella impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza.*

*Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*

*Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.*

*Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.*

*In occasione della prima riunione d'insediamento il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.*

#### *Compiti del Consiglio Direttivo:*

- *amministra l'associazione,*
- *attua le deliberazioni dell'assemblea,*
- *predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,*
- *predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,*
- *stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,*
- *cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,*
- *disciplina l'ammissione degli associati.*
- *accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.*
- *predispone il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto.*

*Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.*

#### **ARTICOLO 11 (Il Presidente)**

*Il presidente:- è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno;*

- *rappresenta legalmente l'associazione;- compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno;- presiede il Consiglio Direttivo.*

*Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.*

*Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e il Consiglio Direttivo.*

*Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.*

*Il presidente ha facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza al Consiglio Direttivo, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle.*

*Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.*

#### **ARTICOLO 12 (Organo di controllo)**

*Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea procede alla elezione del collegio dei revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 del decreto legislativo 117/2017 per il controllo della gestione.*

*Il collegio dei revisori sarà composto di tre componenti effettivi più 2 supplenti, anche non soci che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo.*

*Al collegio dei revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società:*

- *verifica la gestione contabile;*



- *verifica la gestione della cassa;*
- *verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore;*
- *predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria.*

*La carica di revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto. (nelle Associazioni più piccole l'organo di controllo è il collegio dei revisori o la figura del revisore unico. Si ricorda che nel caso in cui detto organo sia inserito nello statuto i suoi componenti possono essere i soci stessi, in quanto non essendo organo necessario per legge ma voluto dagli associati per il controllo non è necessario che i suoi membri siano revisori contabili. Sarà bene però individuare persone esperte nel settore economico, fiscale e giuridico seppur non necessariamente professionisti.)*

### **ARTICOLO 13 (Collegio dei Probiviri)**

*Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea elegge il collegio dei Probiviri.*

*Il Collegio dei Probiviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Probiviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti all'associazione.*

*Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell'associazione tra gli associati oppure tra gli organi associativi e gli associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà "pro bono et aequo" senza formalità di procedure.*

*Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.*

*Nella seduta di insediamento indetta dal Probiviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.*

*Per l'elezione del Collegio dei Probiviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.*

*Risultano eletti nel Collegio dei Probiviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza all'associazione.*

### **ARTICOLO 14 (Segretario – Tesoriere)**

*Il Segretario e il Tesoriere vengono proposti dal Presidente e ratificati dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.*

*Il Segretario svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività dell'associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee a cui partecipa senza diritto di voto.*

*Il Tesoriere, se nominato, coadiuva il Segretario solamente nei compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) in conformità delle disposizioni autorizzate dal Presidente per il tramite della segreteria.*

*Il Tesoriere può prendere parte, su invito del Presidente, alle sedute Direttivo, senza diritto di voto.*

*Il Segretario e il Tesoriere se vengono nominati tra i membri del consiglio direttivo (che sono eletti) hanno diritto di voto.*

## ARTICOLO 15

### (Libri sociali)

*L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:*

- *il libro degli associati tenuto a cura del Direttivo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;*
- *Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;*
- *il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.*

*Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo.*

## ARTICOLO 16

### (Risorse economiche)

*Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:*

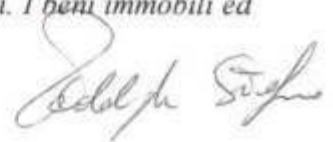
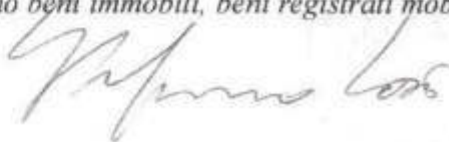
- *quote associative;*
- *quote di partecipazione ad eventuali corsi;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

## ARTICOLO 17

### (Patrimonio)

*Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

*I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed*



*i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.*

*I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.*

#### **ARTICOLO 18**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

*L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.*

#### **ARTICOLO 19**

##### **(Bilancio)**

*Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.*

*Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.*

*Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio*

#### **ARTICOLO 20**

##### **(Bilancio sociale)**

*E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.*

*L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 100.000,00 € deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.*

*L'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiore ai 1.000.000,00 di € deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.*

#### **ARTICOLO 21**

##### **(Volontari)**

*I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.*

*La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

*L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.*

*Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute*

*e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.*

*Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*

*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.*

*Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.*

## **ARTICOLO 22**

### **(Personale retribuito lavoratori e collaboratori)**

*L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.*

*L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.*

*In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.*

*L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.*

*I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.*

## **ARTICOLO 23**

### **(Responsabilità dell'associazione)**

*Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti del Consiglio Direttivo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art.7, comma 1, D.Lgs. 3 Agosto 2018, n 105, a decorrere dall'11 Settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.105/2018)*

## **ARTICOLO 24**

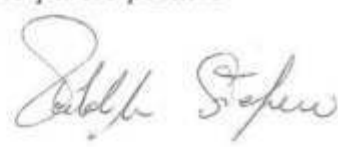
### **(Assicurazione dell'Associazione)**

*L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa*

## **ARTICOLO 25**

### **(Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale)**

*In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo*



*dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.*

*L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati*

**ARTICOLO 26**  
**(Rinvio - Disposizioni finali)**

*Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.*

**ARTICOLO 27**  
**(Foro competente)**

*Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Cagliari.*

**ARTICOLO 28**  
**(Norma transitoria)**

*Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.*

- 1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.*
- 2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.*

*Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.*

*[Firma]*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cagliari

26 OTT. 2020

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

